

# REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI

## SCUOLA MEDIA RIVA SAN VITALE

### BASI LEGALI

Art. 25, 41, 42 e 44 della legge della scuola del 1 febbraio 1990

Art. 63, 64 del regolamento di applicazioni delle legge della scuola del 19 maggio 1992

Art. 31 del regolamento della scuola media del 18 settembre 1996

### CAPITOLO 1: ASSEMBLEA

#### **Art. 1 – Scopo**

L'assemblea dei genitori ha lo scopo di partecipare alla vita dell'Istituto scolastico al fine di perseguire le finalità espresse dall'art. 2 della legge della scuola.

#### **Art. 2 – Composizione**

L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti all'Istituto della scuola media di Riva San Vitale.

I genitori affidatari di allievi che frequentano l'Istituto fanno parte a pieno titolo dell'assemblea dei genitori.

#### **Art. 3 – Compiti**

L'assemblea dei genitori:

- Nomina l'ufficio presidenziale (comitato) ed il suo presidente
- Approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche
- Designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori
- Delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazioni le definiscono
- Favorisce i rapporti tra famiglia e scuola al fine di armonizzare le relazioni tra allievi, genitori, docenti e Istituto
- Formula all'attenzione degli altri organi dell'Istituto le richieste dei genitori
- Esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni
- Promuove momenti informativi per approfondire le tematiche inerenti la scuola e collabora all'attività sociale e culturale dell'Istituto, di associazioni o altre componenti presenti nel Comune, aventi lo scopo di essere di supporto e complemento alla formazione degli allievi
- Approva il rendiconto finanziario

#### **Art. 4 – Riunioni**

L'assemblea ordinaria dei genitori si riunisce entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico. Essa è convocata dal Presidente uscente, il quale la dirige fino al rinnovo delle cariche; deve essere convocata con almeno 10 giorni di preavviso e l'invito deve contenere l'ordine del giorno. La lettera stessa serve come carta di voto.

L'assemblea può riunirsi in forma straordinaria su richiesta del comitato o di almeno 1/10 dei membri. La richiesta deve essere trasmessa per iscritto al Presidente con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

La Direzione dell'Istituto può presentare al comitato richieste motivate di convocazione.

#### **Art. 5 – Deliberazioni**

L'assemblea può deliberare se è presente almeno 1/5 dei membri.

In caso di insufficienza del numero dei membri presenti l'assemblea può essere riconvocata lo stesso giorno, dopo mezz'ora, e le deliberazioni sono valide senza limiti di presenza. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Su oggetti non previsti dall'ordine del giorno si può deliberare solo se è presente almeno 2/3 dei presenti iniziali.

#### **Art. 6 – Diritto di voto**

Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero di figli che frequentano l'Istituto.

#### **Art. 7 – Espressione del voto**

Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

### **Capitolo 2: Comitato**

#### **Art. 8 – composizione**

Il comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi. Il comitato è di regola composto da un rappresentante per ogni singolo Comune del comprensorio, con un massimo di 15 membri.

Essi devono essere membri dell'Assemblea dei genitori dell'istituto.

I membri del comitato rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Al suo intero di comitato elegge, se reputato necessario, un cassiere e un segretario, nomina inoltre il delegato al comitato cantonale dei genitori ed altri rappresentanti.

#### **Art. 9 – Elezioni**

Le candidature dei membri del comitato (presidente compreso) devono essere presentate al Presidente uscente prima dell'Assemblea ordinaria o, al più tardi, prima della discussione della relativa trattanda.

I candidati devono dichiarare l'accettazione della candidatura.  
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità gli scrutatori procedono all'estrazione a sorte.

#### **Art. 10 – Compiti del comitato**

- Attua le decisioni prese dall'Assemblea
- Formula proposte da sottoporre all'Assemblea
- Designa il rappresentante dell'Assemblea dei genitori nei casi in cui tale presenza è richiesta dal collegio dei docenti
- Designa eventuali rappresentanti negli altri organi scolastici aperti ai genitori
- Gestisce i fondi disponibili
- Rende conto all'Assemblea delle attività svolte
- Redige un verbale per ogni riunione
- Assiste nel limite delle proprie competenze quei genitori che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro diritti come all'art. 55 della legge della scuola
- Favorisce i rapporti fra le diverse componenti della scuola

Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Il comitato può far capo alle attrezzature dell'Istituto per lo svolgimento delle proprie mansioni, secondo accordi con la Direzione.

#### **Art. 11 – Il Presidente**

Convoca le riunioni del comitato.

Dirige e coordina l'attività del comitato.

Firma i verbali delle sedute e la corrispondenza unitamente al segretario (se nominato)

Presenta all'Assemblea il rapporto sull'attività svolta e sulle iniziative che si intendono intraprendere.

#### **Art. 12 – Il segretario**

Se secondo le necessità è nominato:

è incaricato della corrispondenza e della redazione dei verbali delle sedute  
firma i verbali e la corrispondenza unitamente al Presidente

#### **Art. 13 – Il cassiere**

Se secondo le necessità è nominato:

tiene regolarmente la contabilità, documentando con le pezze giustificative le entrate e le uscite

informa periodicamente il comitato della situazione finanziaria

allestisce il conto economico ed il bilancio annuale

informa l'Assemblea sul rendiconto annuale chiuso al 31 agosto

#### **Art. 14 – I revisori**

I due revisori sono nominati dall'Assemblea e sono rieleggibili annualmente.

I loro compiti sono i seguenti:

verificano le registrazioni dei documenti contabili

allestiscono il rapporto di revisione da sottoporre all'Assemblea

## Art. 15 – Finanze

Le finanze dell'Assemblea sono costituite dai contributi volontari dei genitori e da donazioni da parte di enti pubblici e privati.

L'Assemblea può autofinanziarsi mediante l'organizzazione di manifestazioni e per il tramite dell'organizzazione di corsi di ripasso a pagamento.

I mezzi finanziari servono all'adempimento dei compiti dell'Assemblea in sintonia con i propri scopi.

Parte delle entrate (da decidersi di anno in anno con la Direzione) sono versate alla scuola media che le utilizza per l'organizzazione di settimane verdi/bianche e per altre uscite di studio. **Responsabile** dell'utilizzo corretto e coerente con lo scopo del versamento è la Direzione dell'Istituto, che su richiesta deve poter giustificare le spese con i necessari giustificativi o registrazioni contabili.

L'Assemblea dispone nei confronti di terzi limitatamente al proprio patrimonio; è pertanto esclusa la responsabilità personale dei genitori.

## Art. 16 – Scioglimento dell'Assemblea

L'Assemblea dei genitori può essere sciolta da un'assemblea appositamente convocata a tale scopo con un preavviso di un mese.

La decisione di scioglimento può essere presa da una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea delibererà la destinazione di eventuali fondi.

Approvato dall'Assemblea dei genitori del 11 ottobre 2011

Il Presidente:



La segretaria:



Visto e approvato dal consiglio di direzione della scuola media di Riva San Vitale

Data: 20 ottobre 2011

Firme:

